



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 14/19/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELEIDEA S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “TELE IDEA STORIA”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 8,
COMMA 2, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. TOSCANA N. 8/2018 - PROC. 95/18/ZD-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 febbraio 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, gli artt. 29, comma 3, e 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011 ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n. 22, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 617/09/CONS, del 12 novembre 2009, che delega al Comitato regionale per le comunicazioni Toscana, tra le altre, la funzione di “*Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Comitato regionale per le comunicazioni Toscana, nell’ambito della propria attività di monitoraggio della programmazione televisiva trasmessa dal giorno 3 settembre al giorno 9 settembre 2018 sul servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Tele Idea Storia*” ha accertato e contestato, in data 22 ottobre 2018, nonché notificato in pari data alla società Teleidea S.r.l. la violazione della disposizione contenuta nell’art. 8, comma 2,

dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS; in particolare, il predetto Organismo regionale evidenzia come le richieste avanzate al fornitore del servizio di media audiovisivo testé menzionato, rispettivamente, in data 13 e 28 settembre 2018, di “*fornire copia, su hard disk/USB della registrazione dei programmi [...]*” siano rimaste inevase.

2. Deduzioni della società

Dalla documentazione versata in atti non risulta che la parte abbia presentato al Comitato regionale per le comunicazioni Toscana apposti scritti difensivi e/o richiesta di audizione.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Toscana ha proposto a questa Autorità, in data 23 novembre 2018, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 516,00 (cinquecentosedici/00).

La proposta del predetto Organismo regionale risulta meritevole di accoglimento, ad eccezione del riferimento al *quantum* della sanzione da irrogare alla società Teleidea S.r.l..

Non può dubitarsi, infatti, che la società Teleidea S.r.l. sia incorsa nella violazione dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, in quanto non ha conservato la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi tra il giorno 03 e il giorno 09 settembre 2018;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, “*i soggetti di cui al comma 1 conservano, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione*”;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve, considerato che la violazione per mancata conservazione delle registrazioni delle trasmissioni diffuse sul servizio di media audiovisivo “*Tele Idea Storia*” risulta essersi protratta per una settimana nell’arco temporale di tre mesi rispetto ai quali è previsto l’obbligo di conservazione delle registrazioni.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell’agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un’organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, ma nel caso in esame ha dimostrato, di fatto, di non disporre di tale organizzazione.

D. Condizioni economiche dell’agente

La mancata disponibilità di un bilancio, se non relativo all’esercizio 2015 (fonte: Registro delle imprese), non consente di esprimere un’appropriata valutazione in ordine all’attuale situazione economica della società Teleidea S.r.l.;

RITENUTO, per l’effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata nella misura di euro 1.032,00 (milletrentadue/00);

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

alla società Teleidea S.r.l. con sede in Chianciano Terme (SI), Via Tevere, n. 4, cod. fisc. 00715780524, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Tele Idea Storia*” di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.032,00 (milletrentadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice

IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 14/19/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 14/19/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 22 febbraio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi